



ORAZIO GRECO

NOTAIO

Corso Garibaldi, 43/C

PORDENONE

Tel. 0434.29409 - Fax 0434.209691

REPERTORIO N. **8416**

RACCOLTA N. **6612**

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di febbraio in Pordenone e nel mio studio in Corso Garibaldi n. 43/C

17 febbraio 2017

Innanzi a me **Dr. Orazio Greco, Notaio in Pordenone**, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, sono comparsi i signori:

BIASIN Giuliano, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 2 agosto 1978, residente in Morsano al Tagliamento (PN), Via Giuseppe Infanti n. 13, Codice Fiscale BSN GLN 78M02 I403D;

BOT Lucio, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 22 ottobre 1972, residente in Morsano al Tagliamento (PN), Via Bassa n. 5, Codice Fiscale BTO LCU 72R22 I403U;

BUGGIO Luigi, nato a Piove di Sacco (PD) il 30 agosto 1974, residente in Azzano Decimo (PN), Via Gobetti n. 1, Codice Fiscale BGG LGU 74M30 G693R.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi hanno richiesto per far constare con atto pubblico quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita tra i signori BIASIN Giuliano, BOT Lucio e BUGGIO Luigi una società cooperativa a responsabilità limitata denominata **"INSEGNARE MUSICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S."**, retta dai principi e dalla disciplina della mutualità.

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN). Ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in **Comune di Morsano al Tagliamento (PN), Via Giuseppe Infanti n. 13.**

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Per quanto concerne i rapporti con la società, il domicilio dei soci è quello risultante dal "Libro Soci".

ARTICOLO 3

La durata della società è stabilita sino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

1. La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi socio sanitari ed educativi di cui alla Legge 381/1991 art. 1 comma 1 lett. a) e successive norme modificative.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

2. Al fine di conseguire e mantenere la qualificazione di "società cooperativa a mutualità prevalente", di cui all'art. 2514 C.C., la società:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

3. Gli amministratori devono documentare la condizione di

prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la condizione di prevalenza attraverso i parametri di cui all'art. 2513 C.C.

4. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ARTICOLO 5

Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, destinati a persone, adulti e minori, anche in stato di bisogno.

In particolare e solo a titolo indicativo la Cooperativa persegue il proprio scopo sociale attraverso l'organizzazione, la gestione e la promozione di:

- a) iniziative educative che favoriscano la socializzazione e l'inserimento dei minori;
- b) servizi educativi e sociali a favore di persone che versano in condizione di marginalità o svantaggio;
- c) corsi individuali e collettivi di promozione della cultura e della pratica musicale e di formazione e aggiornamento professionale, con particolare attenzione alle materie e discipline musicali ed in generale ad altri argomenti di interesse culturale ed umanistico;
- d) ogni attività culturale e ricreativa, anche di natura para-scolastica, stabilendo legami e favorendo scambi con altre realtà educative e formative nazionali ed estere di qualsiasi ordine e grado;
- e) attività di animazione e di riabilitazione;
- f) organizzazione di laboratori musicali ed animazione artistica, danza e ballo, nonché realizzazione di produzioni musicali, attività di animazione musicale e musico-terapia rivolta ai portatori di handicap;
- g) attività finalizzate allo sviluppo armonico dei minori attraverso il linguaggio musicale, rivolte alle strutture educative e sociali dell'infanzia ed alle famiglie;
- h) gestione di scuole di musica per bambini;
- i) la promozione e la gestione di qualunque altra attività connessa ed affine con le precedenti.

In via strumentale al raggiungimento delle finalità sociali la Cooperativa potrà:

- organizzare e gestire corsi didattici di musica, danza, teatro, cinema ed ogni altra metodologia multimediale;
- favorire tutte quelle iniziative, quali convegni, conferenze, seminari, spettacoli, concerti, mostre ed esibizioni che permettano l'approfondimento e l'arricchimento delle materie di studio e delle innovazioni pedagogiche nonché la partecipazione delle famiglie degli studenti, degli utenti e dei soci alle attività formative e socio - culturali;
- realizzare e gestire laboratori di formazione ed aggiornamento su materie musicali a favore degli insegnanti;

- realizzare processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori delle necessarie competenze per svolgere il proprio ruolo sociale e professionale;

- la progettazione e la gestione di percorsi formativi.

2. Nello svolgimento della propria attività la Società potrà:

- collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi sia privati che pubblici, acquisire direttamente commesse sia da privati che da Enti pubblici, nonché partecipare a pubblici appalti e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3. Nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, con particolare riferimento ai D.Lgs. 385/93 e n. 58/98, modifiche ed integrazioni, in modo non prevalente ed allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà:

- compiere tutte le attività nonché gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili;

- concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- assumere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del Codice Civile;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile;

- costituire Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ri-strutturazione o per il Potenziamento Aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

4. La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale: il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 ed in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. n. 385/1993 ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con ob-

bligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalità ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della società, che avrà valore di proposta contrattuale.

In nessun caso potrà essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualità.

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale terminerà il 31 (trentuno) agosto 2017 (duemiladiciassette).

ARTICOLO 7

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un massimo di 5 (cinque) membri.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione possono essere scelti anche tra non soci, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Come primo Organo Amministrativo viene nominato un Consiglio d'Amministrazione composto da 2 (due) membri, in persona dei signori:

BIASIN Giuliano, come sopra generalizzato, Presidente;

BOT Lucio, come sopra generalizzato, Vice Presidente.

I signori BIASIN Giuliano e BOT Lucio accettano la carica loro conferita e dichiarano che a loro carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile, e precisamente di non essere interdetti, inabilitati, falliti, né condannati ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 8

La società è disciplinata dallo Statuto, composto da n. 45 (quarantacinque) articoli che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9

I soci costituenti conferiscono, ciascuno, l'importo di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) a titolo di sottoscrizione.

ARTICOLO 10

L'importo globale, approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società, ammonta ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

Per il pagamento delle spese di costituzione eventualmente eccedenti l'importo del capitale sociale sono, solidalmente, responsabili tutti i soci.

ARTICOLO 11

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 19, Tab. All. "B" Imposta di bollo sub. "A" del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto da me letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo approvano e

in fede con me Notaio lo sottoscrivono alle ore dieci e cinque minuti.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio in questi tre fogli occupa facciate dieci e righe fin qui della undicesima.

Firmato Giuliano Biasin

Firmato Lucio Bot

Firmato Buggio Luigi

Firmato Orazio Greco Notaio (Impronta del Sigillo)